



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 291/10

di iniziativa del Consigliere G. AIETA recante:

"Norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell'"invecchiamento attivo"

relatore: M. MIRABELLO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	13/11/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/11/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	14/11/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 291/X pag. 3  
*"Norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell'invecchiamento attivo"*

### Normativa citata

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 pag. 16  
*"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"*

### Documentazione citata

Protocollo d'intesa Regione Calabria - FSC dei Pensionati pag. 43  
*"Conferenza permanente sui problemi degli anziani"*

### Normativa comunitaria

Decisione N. 940/2011/UE Parlamento Europeo e del Consiglio - pag. 47  
14.09.2011  
*"sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni"*

### Normativa nazionale

L. 8 novembre 2000, n. 328 pag. 53  
*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*

Legge 28 giugno 2012 , n. 92 - articolo 4, comma 55 pag. 77  
*"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*

### Normativa comparata

L. R. Basilicata 20 novembre 2017, n. 29 pag. 78  
*Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni*

Legge regionale 08 agosto 2017, n. 23 - Veneto pag. 84  
*"Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo"*

Legge regionale 9 giugno 2016, N. 16 - Abruzzo pag. 92  
*"Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo"*

Legge regionale 27 settembre 2012 , n. 14 - Umbria pag. 101  
*"Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo"*

Legge regionale 3 novembre 2009, n. 48 - Liguria pag. 105  
*"Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo"*



Consiglio Regionale della Calabria

## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro

291/10<sup>a</sup>3<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA CALABRIA  
Sede

Proposta di legge

Proponente: On. Giuseppe Aieta

Recante:

**"Norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione  
dell'invecchiamento attivo."**

Reggio Calabria, 13/11/2017

On. Giuseppe Aieta

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 45861 del 13.11.2017

Classificazione.....02 05



*Consiglio Regionale della Calabria*

## RELAZIONE

È indubbio che la vita media degli esseri umani si è allungata, e ciò comporta che settori sempre più ampi di popolazione arrivino ad età avanzate; in Italia ci sono oltre 10 milioni di persone anziane (over 65 anni), di cui molti pensionati con un reddito insufficiente a provvedere alle necessità quotidiane, spesso soli, senza parenti, amici o vicini su cui poter contare.

Ciò, evidentemente, implica la necessità, oltre che un dovere morale e sociale, di conoscere il mondo degli anziani, sia dal punto di vista delle loro esigenze di salute che per quanto concerne la loro vita affettiva e di relazione e, conseguentemente, attivare una serie di interventi finalizzati a tutelarne la loro condizione, sia sotto l'aspetto sociale, assistenziale e sanitario, oltre che economico e di valorizzazione della risorsa umana, in un processo di reintegrazione e partecipazione attiva, fattiva e collaborativa nella società.

Questa proposta di legge, pertanto, vuole garantire agli anziani la partecipazione alla vita di comunità.

Gli anziani hanno un bagaglio di cultura, di preparazione, di saggezza da non sottovalutare e sono loro stessi che chiedono maggior spazio, maggiore considerazione da parte delle istituzioni e della società in generale.

L'ingresso nella terza età si fa coincidere col sessantacinquesimo anno di vita, ma è soprattutto dai settant'anni in su che troviamo anziani che manifestano i segni di una incapacità a resistere al declino psicofisico con tendenza all'isolamento e all'esclusione sociale sfociando talora in rinuncia volontaria e traumatica della vita, talvolta a causa di patologie invalidanti sia fisiche che psichiche che compromettono in modo irrimediabile le capacità di autosufficienza fino alla necessità di dipendere costantemente da terze persone.

Gli anziani si affacciano, nel nuovo millennio, come una parte considerevole ed importante della struttura sociale rappresentando un enorme potenziale culturale ed economico.

La loro capacità di sostegno e trasmissione di valori quali la memoria, le tradizioni, la legalità, la democrazia deve diventare patrimonio collettivo e, dunque, per tali ragioni si rende necessaria una decisa valorizzazione degli anziani sostenuta da una politica dell'invecchiamento attivo. Acquisire questa consapevolezza comporta, in un contesto intergenerazionale, pensare e sostenere politiche mirate e dinamiche che accompagnino nel corso della vita il sostegno e la solidarietà tra le generazioni proiettate a mantenere nella famiglia e nella comunità comportamenti solidali e di reciproca solidarietà. In questo contesto va anche intensificata la protezione delle persone anziane non autosufficienti e/o con una fragilità sociale e sanitaria complessa.



*Consiglio Regionale della Calabria*

La Regione Calabria crede fermamente nella opportunità che gli anziani e le anziane rappresentino una "risorsa" ed è per questo che intendono promuovere i cambiamenti della cultura e della politica che consentano di praticare comportamenti ed atti che permettano agli anziani, sia per le loro necessità che per la loro capacità, di poter svolgere ancora un ruolo attivo, di avere la opportunità di poter continuare a dare un contributo fattivo nel contesto sociale, economico, culturale delle proprie comunità.

Con la presente proposta di legge si vuole dare un riconoscimento normativo volto a tutelare, promuovere e valorizzare l'invecchiamento attivo affinché la vecchiaia possa essere vissuta nel modo giusto ed essere considerata non soltanto come il momento della "saggezza", ma anche come quello della "creatività".

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere Temporale A o P	Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019
1	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma che non comportano oneri			0		
2	Il presente articolo non comporta oneri in quanto definisce unicamente i destinatari della norma.			0		
3	Il presente articolo non comporta oneri in quanto definisce gli strumenti amministrativi per l'attuazione degli obiettivi della legge e contiene, quindi, disposizioni di carattere ordinamentale			0		
4	Il presente articolo non comporta oneri in quanto le attività di promozione cui fa riferimento non sono di carattere oneroso ed, inoltre, il presente articolo contiene norme di carattere ordinamentale in quanto nello stesso vengono indicati i protagonisti della programmazione			0		
5	Il presente articolo non comporta oneri in quanto definisce gli strumenti amministrativi per l'attuazione degli obiettivi della legge e contiene, quindi, disposizioni di carattere ordinamentale			0		
6	Il presente articolo non comporta oneri in quanto nello stesse sono delineate le finalità e i campi di intervento della presente norma che vengono esplicitati nei successivi articoli			0		
7	Gli oneri connessi al presente articolo e connessi agli incontri formativi, per come quantificati nella sezione successiva sono pari ad euro 50.000,00 Annuì	C	P		50.000,00	50.000,00
8	Gli oneri connessi al presente articolo connessi ai percorsi regionali, per come quantificati nella sezione successiva sono pari ad euro 50.000,00 Annuì	C	P		50.000,00	50.000,00
9	Gli oneri connessi al presente articolo, per come quantificati nella sezione successiva sono pari ad euro 600.000,00 Annuì	C	P		600.000,00	600.000,00



*Consiglio Regionale della Calabria*

10	Il presente articolo non comporta oneri in quanto afferisce alla definizione del Programma operativo regionale che deve realizzare attività i cui oneri sono stati quantificati nei precedenti articoli.			0		
11	Il presente articolo non comporta oneri in quanto al comma 5 è previsto che la partecipazione alla Conferenza permanente è di carattere gratuito e non dà luogo al rimborso spese.			0		
12	Norma finanziaria					

### **Criteria di quantificazione degli oneri finanziari**

#### **Oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 7:**

Gli oneri necessari per favorire gli incontri formativi sono fissati in base al tetto di spesa massimo di euro 50.000,00. Si prevede, infatti, sulla base di "bandi di concorso", di concedere contributi, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), c), e d), che presentino idonei progetti formativi nella materie elencate al presente articolo e che consentano la più ampia partecipazione degli anziani per come definite all'articolo 2 della presente disposizione. Tali contributi sono erogabili secondo le modalità contenute nel Programma operativo di cui al successivo comma 10;

#### **Oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 8:**

- Al fine di **promuovere i percorsi della cultura** si prevede, mediante appositi bandi, di concedere contributi ai soggetti di cui a di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), c), e d), e alle associazioni teatrali, associazioni culturali, associazioni tese alla diffusione della legalità, che predispongono progetti, effettuano manifestazioni teatrali e prevedono convegni e seminari su materie che coinvolgono i soggetti di cui all'art. 2, della presente legge o che precedono la partecipazione diretta del medesimi soggetti di cui all'art.2.

Tali contributi, dell'importo complessivo annuo, globalmente pari a euro 15.000,00, sono erogabili secondo le modalità contenute nel Programma operativo di cui al successivo comma 9;

- Al fine di **promuovere i percorsi della memoria e i percorsi del territorio** si prevede, mediante appositi bandi, di concedere contributi alle scuole e alle università presenti nel territorio, che predispongono progetti in materia di promozione dei luoghi della memoria e di promozione del territorio e dei siti archeologici regionali e che, contestualmente, prevedano il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 2 della presente legge. Tali contributi, dell'importo complessivo annuo, globalmente pari a euro 20.000,00, sono erogabili secondo le modalità contenute nel Programma operativo di cui al successivo comma 9;

- Al fine di **promuovere i percorsi del Turismo sociale** si prevede, mediante appositi bandi, di concedere contributi alle persone anziane calabresi che organizzano scambi di ospitalità con anziani (senza rapporti di parentela sino al terzo grado) di altre regioni italiane o di altri paesi dell'Unione europea, mediante la concessione di contributi agli anziani che dimostrano l'effettuazione di reali scambi. Tali contributi, erogabili secondo le modalità contenute nel



*Consiglio Regionale della Calabria*

Programma operativo di cui al successivo comma 9, non potranno essere complessivamente superiori ad euro 15.000,00

**Oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 9:**

Gli oneri connessi alle attività individuate all'articolo, pari complessivamente a euro 3.000.000,00, trovano copertura in specifici progetti finanziati sui fondi dell'Asse 10 delle annualità 2018-2020 della programmazione del POR Calabria FERS FSE 2014/2020, nella misura annua massima di euro 600.000,00, a valere dell'Azione 9.1.2 capitoli 91210001001 e 91210001002 e dell'Azione 9.4.2 capitoli U9121002101, U9121002102 e U9121002103.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

In dettaglio:

- agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 7, relativi alla formazione permanente e quantificati nel limite massimo di euro 50.000,00 annui, si provvede mediante prelievo dal capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019;
- agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 8, relativi alla promozione dei percorsi e quantificati nel limite massimo di euro 50.000,00 annui, si provvede mediante prelievo dal capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019;
- gli oneri di parte corrente di cui all'art.9, relativo ai percorsi per l'inclusione sociale, quantificati in euro 3.000.000,00 per gli esercizi 2018/2022, trovano copertura sui capitoli dell'Asse 10 del POR Calabria FERS FSE 2014/2020;
- per gli esercizi successivi si provvede, sino al 2022 con le risorse dell'Asse 10 del POR Calabria FERS FSE 2014/2020 e per le risorse autonome, a partire dal 2020, con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento, nei limiti delle risorse autonome disponibili.

Programma/capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
PROGRAMMA U.20.03 – capitolo U0700110101	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.03 Interventi per gli anziani	0,00	100.000,00	100.000,00
Programma U.12.10 capitoli:91210001001, 91210001002- U9121002101 - U9121002102 - U9121002103	0,00	600.000,00	600.000,00



*Consiglio Regionale della Calabria*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **ART. 1 - SCOPI E FINALITA'**

1. La Regione, al fine di valorizzare le persone anziane come soggetti rilevanti per la società e prevenirne la loro non autosufficienza, detta norme per l'attuazione di azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale ed a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.
2. La Regione detta altresì norme per consentire il riconoscimento e garantire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane.
3. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo avendo come obiettivo la valorizzazione della persona anziana come risorsa. A tal fine promuove politiche di integrazione a favore delle persone anziane contrastando, altresì, atteggiamenti di discriminazione ed esclusione consentendo alle persone anziane una condizione di invecchiamento in salute e dignità.

### **ART. 2 - DESTINATARI**

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani sia autosufficienti sia non autosufficienti, residenti in Calabria e si estendono altresì agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale secondo le norme statali.
2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani pensionati che abbiano compiuto almeno 60 anni e siano residenti nella Regione Calabria.

### **ART. 3 - ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI**

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1, mediante gli strumenti di programmazione generale, integrando e coordinando i programmi e gli strumenti settoriali per la realizzazione di una politica complessiva in favore della popolazione anziana, valorizzando l'apporto dei soggetti pubblici, privati e del volontariato. Promuove l'integrazione e il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse materie di intervento.
2. La programmazione degli interventi ad ogni livello, anche attraverso il coordinamento delle politiche territoriali sia regionali che locali, devono consentire il perseguimento degli obiettivi di



*Consiglio Regionale della Calabria*

integrazione delle persone adulte ed anziane. La Giunta Regionale attraverso un programma biennale definisce le strategie per l'attuazione degli obiettivi individuandone le risorse necessarie e gli strumenti di controllo e direzione regionale. L'attuazione operativa è demandata alla gestione nei Piani di Zona.

3. Per la programmazione degli interventi la Regione si avvale della sinergia con i Comuni costruendo iniziative locali che coinvolgano le Aziende sanitarie locali con le quali costituire aggregazioni e collaborazioni. In questa prospettiva è previsto anche il coinvolgimento di enti, associazioni e di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo, per come previsto dalla presente legge, operano per le finalità e gli ambiti previsti a favore degli adulti e delle persone anziane.

4. Lo strumento operativo di riferimento è individuato nel Piano di zona di cui alla legge regionale 23/2003 tenendo conto della programmazione socio-sanitaria e, quindi, del Piano sociale regionale vigente.

5. Il programma e la relativa programmazione sono predisposti dal responsabile delle politiche sociali e dal responsabile delle politiche di tutela della salute coordinandosi con i responsabili dei dipartimenti interessati per le varie competenze. Avvalendosi del contributo apportato dalla conferenza permanente sui problemi degli anziani sono predisposti piani attuativi annuali da approvarsi entro il 15 febbraio di ogni anno con apposita delibera della Giunta Regionale.

#### **ART. 4 - PROTAGONISTI DELLA PROGRAMMAZIONE**

1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, promuove iniziative realizzate in collaborazione con:

- a) le amministrazioni comunali, privilegiando le aggregazioni dei comuni a partire dai Distretti sanitari e socioassistenziali;
- b) le aziende sanitarie del territorio;
- c) le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle persone anziane;
- d) le istituzioni scolastiche ed universitarie tenendo conto anche delle Università del Volontariato e della Terza età;

#### **ART. 5 - PROPOSTE DEI SOGGETTI ATTUATORI**

1. I soggetti di cui all'articolo 4 promuovono progetti di partecipazione attiva delle persone anziane attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo. La Regione favorisce i



*Consiglio Regionale della Calabria*

progetti attraverso il loro inserimento in protocolli predisposti, in tal senso, che devono essere resi operativi dentro i Piani di Zona.

2. La Regione, nel riconoscere il ruolo che la famiglia riveste e il sostegno che fornisce alle persone anziane, promuove ogni azione utile che sia di supporto, anche in modo integrato, consentendo alla famiglia di mantenere la persona anziana in un contesto domiciliare che gli garantisca affetti e qualità della vita.

#### **ART.6 - ATTIVITA' SOCIALI E QUALITA' DELLA VITA**

1. La Regione, impegnandosi a rinnovare ed integrare le attività proposte dalla "Conferenza permanente sui problemi degli anziani", considera attività di utilità sociale le iniziative di sussidiarietà che perseguono le finalità che coinvolgono le persone adulte ed anziane in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, oltre che delle famiglie, delle istituzioni scolastiche, delle amministrazioni locali, del Terzo settore.

In attesa delle proposte si individuano le seguenti aree di attività:

- a) **Scuola e Cultura:** Sorveglianza presso le scuole – Vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali - Promozione dei valori della Memoria e della Legalità - Conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato - Valorizzazione promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico artistico ed ambientale -.
- b) **Delle Persone e della loro fragilità:** Aiuto, supporto, compagnia, tutela accompagnamento e trasporto delle persone fragili – Diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti attuatori di cui all'Art.4 – Diffusione della conoscenza di particolari disagi, nel contesto urbano e delle misure di superamento – sviluppo di servizi sociali innovativi, sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi e di forme di abitare assistito. Promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale con particolare riguardo alle aree universitarie – Sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici -.
- c) **Del Territorio e dell'ambiente:** Promozione della cultura e del rispetto del territorio e dell'ambiente – Attività per la conoscenza delle aree protette del loro territorio - Sorveglianza dei parchi, dei giardini – Gestione di terreni affidati gratuitamente dalle amministrazioni comunali e finalizzati a: orti sociali, aree di giardinaggio e cura dell'ambiente. Tale attività, consentita anche in condivisione tra più soggetti ed attraverso associazioni che li promuovono, è senza fini di lucro.

2. La Regione ed i comuni promuovono la qualità della salute, del benessere e della socializzazione, per evitare l'aggravarsi delle fragilità esistenti ed utili a mantenere il benessere della persona. Sono pertanto individuate azioni da sostenere utili in tal senso che hanno, tra



*Consiglio Regionale della Calabria*

l'altro, l'obiettivo di migliorare i rapporti familiari ed intergenerazionali, superare l'ospedalizzazione non necessaria favorendo la domiciliarità e la gestione della persona anziana in un contesto familiare.

In particolare:

- a) Incontri formativi;
- b) Percorsi per la cultura, per la memoria, per il turismo sociale;
- c) Inclusione Sociale Attiva.

3. La Regione Calabria si impegna a sostenere finanziariamente le azioni di cui ai commi precedenti, secondo le progettualità inviate al Dipartimento Lavoro e Politiche sociali entro il 30 ottobre di ogni anno. Al fine di promuovere la metodologia della co-progettazione, della rete e della mutualità tra territori, i progetti presentati dovranno includere almeno un soggetto coinvolto tra quelli indicati dall' art.4 per ognuna delle quattro province calabresi e della città metropolitana di Reggio Calabria.

#### **ART. 7 - INCONTRI FORMATIVI**

1. La Regione riconosce l'importanza dell'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita quale modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. In particolare si intende favorire incontri formativi inerenti le seguenti tematiche:

- a) Stili di vita, sulla sana e corretta alimentazione, sulle buone abitudini;
- b) Sostegno e promozione della salute con campagne da diffondere direttamente nei territori;
- c) Educazione motoria, fisica e psico-fisica, di autostima;
- d) Educazione alla medicina di genere;
- e) Educazione alla tutela della salute attraverso le vaccinazioni;
- f) Educazione alle innovazioni e conoscenza dell'uso degli strumenti informatici;
- g) Educazione alla Sicurezza: Stradale, Truffe, Furti;
- h) Educazione alla multiculturalità attraverso la conoscenza delle altre culture e religioni.

#### **ART. 8 - PERCORSI REGIONALI**

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la socializzazione e mantenere attivo sul piano psicofisico l'anziano, promuove e sostiene:

- 1) l'attività di svago, di apprendimento e formazione permanente degli anziani;



*Consiglio Regionale della Calabria*

- 2) l'incontro e la socializzazione tra gli anziani e tra questi ed i giovani al fine di migliorare le relazioni intergenerazionali.

Tale azione è esercitata attraverso la individuazione e la promozione di percorsi:

*a) I percorsi della cultura:*

Manifestazioni teatrali, presentazione di libri, attività tradizionali;

la cultura della Legalità. Promozione, anche nelle scuole e nelle università, nei luoghi dove si pratica la legalità in opposizione alla prepotenza mafiosa;

la Cultura delle Istituzioni. Promozione, anche nelle scuole e nelle università, nei luoghi dove si pratica la democrazia e il rispetto della Costituzione.

*b) I percorsi della Memoria:*

Promuovere, anche nelle scuole e nelle università, i luoghi della memoria, nella Regione, nel Paese, in Europa.

*c) I percorsi nel Territorio:*

Promuovere, anche nelle scuole e nelle università, i valori del paesaggio e dell'ambiente della regione intrecciandoli con i contesti dei numerosi siti archeologici presenti.

*d) I percorsi del turismo sociale:*

La Regione Calabria promuove e sostiene la opportunità di scambio della ospitalità tra le persone anziane calabresi e quelle delle altre regioni italiane e degli altri Paesi della Unione Europea.

## **ART. 9 - PERCORSI PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA**

Al fine di promuovere l'invecchiamento attivo la Regione sostiene, in linea con la programmazione sociale regionale, lo sviluppo di:

- servizi sociali innovativi di sostegno, quali i servizi di assistenza domiciliare innovativi, anche condivisi, nonché servizi di animazione orientati a sviluppare reti di supporto e di vicinato alle famiglie in difficoltà e/o alle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e, finalizzati all'inclusione attiva;
- servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni degli anziani e delle persone con limitazioni dell'autonomia;
- progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo che promuovano forme di organizzazione abitativa dei destinatari, in collaborazione con agli enti locali e gli altri soggetti del territorio, volti a sviluppare modelli di condivisione e coabitazione, nonché per lo sviluppo di forme e



*Consiglio Regionale della Calabria*

percorsi per l'abitare solidale, intergenerazionale e interculturale.

Inoltre la Regione Calabria supporta la creazione, individuazione ed eventuale assegnazione di spazi utili per la socializzazione. In tal senso potranno anche essere individuati beni confiscati da ristrutturare e/o ammodernare per essere consegnati a tale utilizzo.

#### **ART. 10 - PROGRAMMA OPERATIVO**

1. La Giunta regionale avvia, contestualmente all'adozione del Piano Sociale Regionale e d'intesa con gli ambiti sociali, la redazione di un Programma Operativo sull'Invecchiamento Attivo, di durata triennale, conformemente a quanto previsto all'articolo 3 della presente legge, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
2. Il Programma operativo di cui al comma 1 è redatto previa consultazione con l'ANCI.
3. Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, i Centri di Servizio per il Volontariato, l'Ufficio Scolastico regionale, le Università calabresi, le Università della Terza Età, previa intesa con gli organismi di appartenenza interessati, partecipano alla stesura, che si conclude con la sottoscrizione di un protocollo condiviso.
4. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il Programma operativo triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel Programma operativo sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.
5. Il Programma operativo triennale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
6. All'Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Programma operativo triennale di cui al comma 1. Il Dipartimento competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra i diversi Dipartimenti regionali dei settori interessati dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un Programma di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.



*Consiglio Regionale della Calabria*

#### **ART. 11 - ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE SULLE PROBLEMATICHE DEGLI ANZIANI E DEI PENSIONATI.**

1. Con la presente proposta di legge viene riconosciuta la Conferenza Permanente sulle problematiche degli Anziani e dei Pensionati che si prefigge d'assicurare attraverso politiche condivise e azioni concertate, un livello adeguato di benessere alla popolazione anziana, riservando una particolare attenzione alle persone anziane non autosufficienti, con interventi mirati a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
2. Le finalità della Conferenza Permanente sono quelle di assumere e condividere le soluzioni per fornire risposte per tutte le problematiche riguardanti la sfera della terza età a partire da: sanità e qualità della vita; inclusione sociale e povertà; trasporti, mobilità e servizi; sicurezza; rischio abitativo; qualità sociale con particolare interesse per le aree interne; bisogni degli anziani in Calabria.
3. La Regione Calabria, attraverso l'Assessore al Welfare, avvalendosi dei competenti dipartimenti, si impegna ad assicurare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, oltre che di raccordo e coinvolgimento con gli assessorati di competenza per ciascuna materia riguardante l'oggetto della presente legge, anche con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
4. La Conferenza Permanente è composta dall'Assessore al Welfare della Regione Calabria e da un componente per ciascuna delle organizzazioni dei sindacati dei pensionati maggiormente rappresentativi e dal Direttore Generale del dipartimento Politiche Sociali.
5. La partecipazione alla Conferenza permanente di cui al presente articolo è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

#### **ART. 12 - FINANZIAMENTO DELLA PRESENTE LEGGE**

1. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi agli artt.7 e 8, quantificati complessivamente in euro 100.000,00 annui, si provvede con le risorse disponibili sul Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017/2019, relativamente alle annualità 2018 – 2019, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, per le annualità successive all'anno 2019 si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento;
3. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'art.9, si provvede, con le risorse iscritte a valere sull'Asse 10 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ed allocate al programma U.12.10 del bilancio regionale 2017/2019 e successivi, per un importo di euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo 2018-2022.



*Consiglio Regionale della Calabria*

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di Previsione della spesa del Bilancio 2017 – 2019.

5. L'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3 è subordinata all'approvazione di apposito regolamento da parte della Giunta Regionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23****Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).**

*(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 e 18 luglio 2008, n. 24)*

**TITOLO I****Principi****Art. 1****Principi generali e finalità**

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art.4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

## **Art. 2** Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

## **Art. 3** Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.
5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.
7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.
8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla

base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

## TITOLO II Sistema integrato

### **Art. 4** Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

- a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
- b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
- c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
- d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
- e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
- f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art.1, comma 4, della legge 328/2000.

#### **Art. 5**

##### Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
- b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

#### **Art. 6**

##### Valutazione del bisogno

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

#### **Art. 7**

##### Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

- a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
- d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, *imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:*

**RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI**

100% Fondo Sanitario Regionale

**RSA PER ANZIANI**

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

**RSA PER DISABILI**

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

**CASA PROTETTA PER ANZIANI**

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

**CASA PROTETTA PER DISABILI**

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

**RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI**

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

**RIABILITAZIONE RESIDENZIALE**

100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)

**PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI**

- Per Disabili Gravi

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

- Per Disabili privi di sostegno familiare

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);

- h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
- i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
- l) iniziative "di strada" per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;
- m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
- n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
- o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;
- p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

**Art. 8****Il sistema dei servizi**

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:
  - a) segretariato sociale;
  - b) sostegno economico;
  - c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
  - d) affido familiare;

- e) aiuto familiare;
- f) telesoccorso;
- g) aiuto domiciliare;
- h) centri diurni;
- i) servizi semi residenziali;
- l) centri educativi e occupazionali;
- m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
- n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
- o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
- p) alloggi assistiti;
- q) comunità alloggio;
- r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
- s) altri servizi di aiuto alla persona;
- t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

### TITOLO III

#### I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

#### **Art. 9**

#### Competenze

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività socio-sanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge 328/2000. A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 comma 5 Legge 328/2000.

### **Art. 10**

#### Integrazione socio sanitaria

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 229/99, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella "A".

### **Art. 11**

#### Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

- g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
- j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;
- k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;
- o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;
- p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

## 2. La Regione, altresì:

- a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.
- b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale
- c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.
- d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e

Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

## **Art. 12**

### **Funzioni delle Province**

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

## **Art. 13**

### **Funzioni dei Comuni**

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 328/2000, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;
- d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.
- e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;
- f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art.2, comma 3, della legge 328/2000.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
- d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art.11, comma 2.
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;
- f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e

di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

#### **Art. 14**

##### Funzioni del terzo settore

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 328/2000", provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 2, legge 328/2000, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'articolo 11 della Legge 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

- a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- c) delle modalità adottate per il "turn over" degli operatori;
- d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n° 157 e Legge 28.12.2001 n° 448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

### **Art. 15**

#### **Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)**

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fonda su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

- a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;
- b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

- c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
- d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive
- e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

#### TITOLO IV Programmazione

##### **Art. 16** Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

- a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
- b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000.  
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'art.1, comma 5, della 328/2000.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione

regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.

Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

### **Art. 17**

#### **Ambiti territoriali ed esercizio associato**

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera "a" L. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

### **Art. 18**

#### **Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali**

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

- a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;
- b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
- c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;
- d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
- e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;
- f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;
- g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
- h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
- j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni,

alle Province, ai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della legge 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.

Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

### **Art. 19**

#### Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

### **Art. 20**

#### Piani di zona

1. I Piani di Zona di cui all'art. 19 della Legge 328/2000, sono strumenti finalizzati a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;

c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;

d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
- c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;
- g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

- a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

### **Art. 21**

#### Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

- a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
- b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
- c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
- d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

### **Art. 22**

#### Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

**Art. 23**  
Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

- a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
- b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
- c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
- d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V  
Autorizzazione e accreditamento

**Art. 24<sup>1</sup>**  
*(Abrogato)*

**Art. 25**  
*(Abrogato)*

**Art. 26**  
Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

**Art. 27**  
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

---

<sup>1</sup> [Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.](#)

n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

### **Art. 28**

#### Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

### **Art. 29**

#### Conferenza Permanente Regionale: Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo settore

1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.
5. La Conferenza permanente regionale è composta da:
- a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;
  - b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.
6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.
7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.
8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.
9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

### **Art. 30** Personale

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 328/2000.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

### **Art. 31**

#### Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.

2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.

4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.

5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

### **Art. 32**

#### Compartecipazione al costo dei servizi

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.

2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:

a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal D.L. 31/3/1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

## **TITOLO VI**

### Sistema di finanziamento

**Art. 33**

## Il finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.
2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.
3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
  - a) Fondi statali;
  - b) Fondo sociale regionale;
  - c) Fondo sociale locale.

**Art. 34**

## Fondo regionale per le politiche sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.

a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il "Fondo Regionale per le Politiche Sociali", di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.

2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

**Art. 35**

## Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla L.R. 26.01.1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 36**

## Norme transitorie

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 37**Personale delle équipes socio psico pedagogiche <sup>2</sup>

1. Il personale di cui alla L.R. 57/90 e L.R. 2/97, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

**Art. 38**

## Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

**Art. 39**

## Norme finali

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.

---

<sup>2</sup> V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.



## PROTOCOLLO D'INTESA

“Tra la Regione Calabria e le Federazioni Sindacali Confederali dei Pensionati”

Il 02 Novembre 2016 tra la Regione Calabria rappresentata dal Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, dall'Assessore al Welfare Federica Roccisano, e le Federazioni Regionali dei Sindacati dei Pensionati

SPI – CGIL, rappresentata da: Vladimiro Sacco  
 FNP – CISL, rappresentata da: Cosimo Piscioneri  
 UILP – UIL, rappresentata da: Alfonso Cirasa  
 UGL, rappresentato da: Teodoro Loiacono

## PREMESSA

La Conferenza Permanente sulle problematiche degli Anziani e dei Pensionati, si prefigge d'assicurare attraverso politiche condivise e azioni concertate, un livello adeguato di benessere alla popolazione anziana, riservando una particolare attenzione alle persone anziane non autosufficienti, con interventi mirati a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

La conferenza permanente, nasce con l'intento di affrontare le problematiche e l'adeguamento del Piano Sociale Regionale e quindi le verifiche conseguenti sulla ricaduta dei piani sociali di zona.

Lo strumento si rende necessario, anche in virtù del progressivo mutamento demografico, contrassegnato tra l'altro, da una trasformazione della struttura per età della popolazione, che si concretizza in un progressivo incremento degli ultra sessantacinquenni.

Tale fenomeno oltre ad incidere nelle diverse strutture familiari, si amplifica nella complessità delle dinamiche intergenerazionali, tanto da rendere necessario un visibile



cambiamento nelle politiche ad oggi praticate, mirando in particolar modo, maggiormente alla valorizzazione dell'enorme potenziale rappresentato dall'invecchiamento attivo.

Risulta strategico pertanto acquisire la consapevolezza che le azioni non possono e non saranno rivolte alla sola popolazione anziana, ma si connettono inevitabilmente ad una serie di interventi che riguardano tutto l'arco della vita, che coinvolgono la comunità nel suo insieme, ed il suo equilibrio.

Bisogna superare il confine settoriale delle politiche socio-sanitarie, ed affrontare i mutamenti connessi all'invecchiamento della popolazione, con un approccio integrato che affronti i diversi problemi : dal welfare al vivere, dalle cure all'abitare, dai servizi alla sicurezza, in quanto questo orientamento oggi risulta certamente prioritario, rispetto alle singole politiche di settore.

E' necessario puntare sul benessere della persona attraverso politiche trasversali, che investano sia la programmazione di competenza regionale quanto quella territoriale, con il fine unico di sostenere l'invecchiamento attivo della popolazione e, prevenire pertanto le condizioni di fragilità e non autosufficienza.

Vanno ridefinite azioni, politiche ed interventi al fine di rendere possibile la fruizione dei diritti di cittadinanza, senza discriminazione di genere o età, non per tutelare a priori la terza età, ma bensì per garantire a tutti il godimento dei diritti in tutte le fasi della vita stessa.

**LE FINALITA'** DELLA CONFERENZA PERMANENTE saranno quelle di assumere e condividere le soluzioni per fornire risposte per tutte le problematiche riguardanti la sfera della terza età a partire da :

1. Sanità e qualità della vita
2. Inclusione sociale e povertà
3. Trasporti , mobilità e servizi
4. Sicurezza
5. Rischio abitativo



6. Qualità Sociale con particolare interesse per le aree interne;
7. Bisogni degli anziani in Calabria;
8. Presentazione di una proposta di legge regionale sull'invecchiamento attivo.

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a dare attuazione alle linee di azione descritte nel presente Protocollo, ed in particolare :

La Regione Calabria attraverso il l'Assessore al Welfare, avvalendosi dei competenti dipartimenti, si impegna ad assicurare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, oltre che di raccordo e coinvolgimento con gli assessorati di competenza per ciascuna materia riguardante l'oggetto del presente protocollo, anche con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.

La Regione si impegna, inoltre, a promuovere ogni utile iniziativa affinché le risorse finanziarie necessarie quanto le risorse umane a sostenere l'attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo siano effettivamente disponibili, per un'efficace attuazione degli interventi riguardanti la sfera della terza età, di volta in volta trattati.

La Regione Calabria, attraverso l'Assessore delegato, per quanto di competenza, si impegna ad assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del presente protocollo, inclusi quelli di spesa finalizzati al raggiungimento degli obiettivi programmati, richiamando l'impegno alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni relativamente alla gestione delle risorse (regionali-nazionali-comunitarie), relative ai servizi e bisogni degli anziani,



orientando l'attività amministrativa alla più efficace attuazione di quanto previsto nel presente protocollo.

I tavoli tecnici verranno costituiti subito dopo la stipula del presente protocollo e di norma si riuniranno almeno una volta al mese. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente, almeno ogni 6 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione, lo stato di attuazione del presente Protocollo ed eventuali necessità di rimodulazione degli obiettivi/interventi.

Considerato che in Calabria è in corso la fase di riorganizzazione del welfare avviato con Dgr n. 210/2015 e s.m.i. che prevede il trasferimento a far data dal 1/1/2017 delle funzioni agli ambiti sociali, le parti convengono di attivare specifiche fasi di confronto a livello territoriale e per singolo ambito al fine di pervenire ad una riorganizzazione funzionale e condivisa.

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Protocollo saranno pubblicizzate sulla base di un piano di comunicazione predisposto e concordato tra le parti al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori. Pertanto la Regione si impegna ad individuare e comunicare alle parti un referente per gli aspetti collegati all'attività di comunicazione; pari impegno è assunto dalle OO.SS. di categoria dei pensionati.

Eventuali modifiche al presente Protocollo sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.

firme

*A. Pappalardo*  
*R. ...*  
*H. ...*

*U. ...*

*F. ...*

## DECISIONI

## DECISIONE N. 940/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2011

sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 147, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione.
- (2) A norma dell'articolo 153, paragrafo 1, TFUE, l'Unione sostiene e completa le attività degli Stati membri relative alle condizioni lavorative, all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e alla lotta contro l'esclusione sociale.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione combatte, tra l'altro, l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini e la solidarietà tra le generazioni.
- (4) L'articolo 174 TFUE riconosce che alcune regioni dell'Unione presentano gravi e permanenti svantaggi demografici che possono influenzarne negativamente lo sviluppo e richiedono un'attenzione particolare perché l'Unione possa raggiungere l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale.
- (5) A norma dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
- (6) In Europa l'invecchiamento è indubbiamente una sfida per l'intera società e per tutte le generazioni e rappresenta inoltre un problema di solidarietà intergenerazionale e per la famiglia.
- (7) La fascia della popolazione dell'Unione formata dagli ultracinquantenni aumenterà ad un ritmo molto più veloce di quanto non sia mai accaduto in passato. Ciò è molto positivo, trattandosi di una conseguenza logica del miglioramento dell'assistenza sanitaria e della qualità della vita. Tuttavia, a causa del cambiamento demografico, l'Unione si trova ad affrontare una serie di sfide.
- (8) Numerosi Consigli europei hanno sottolineato la necessità di affrontare all'impatto dell'invecchiamento demografico sui modelli sociali europei. La principale risposta a tale rapido cambiamento della struttura demografica consiste nel promuovere la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo lungo tutto l'arco della vita e quindi nel garantire che la popolazione degli ultracinquantenni, in rapido e progressivo aumento, che globalmente gode di una salute migliore ed è più istruita di qualsiasi gruppo di età analogo che l'ha preceduta, abbia buone possibilità di essere occupata e di partecipare attivamente alla vita familiare e sociale, anche attraverso il volontariato, l'apprendimento permanente, l'espressione culturale e lo sport.
- (9) L'Organizzazione mondiale della sanità definisce l'invecchiamento attivo il processo in cui le opportunità di salute, partecipazione e sicurezza sono ottimizzate per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano. L'invecchiamento attivo consente alle persone di realizzare le loro potenzialità di benessere fisico, sociale e psichico durante l'intero arco della vita e di partecipare

<sup>(1)</sup> GU C 51 del 17.2.2011, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento del 7 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 luglio 2011.

- alla vita sociale, dando loro nel contempo una protezione, una sicurezza e cure adeguate nel momento in cui ne hanno bisogno. Pertanto, la promozione dell'invecchiamento attivo richiede un approccio multidimensionale e un coinvolgimento tramite un sostegno duraturo tra tutte le generazioni.
- (10) L'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) dovrebbe basarsi sulle esperienze dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) e dell'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) ed è pertanto opportuno promuovere le sinergie tra tali Anni europei e l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) («Anno europeo»).
- (11) Il numero crescente di persone anziane in Europa e l'aumento di patologie croniche rendono più importante che mai la questione della promozione dell'invecchiamento attivo per tutti e, in particolare, per gli anziani, sostenendone la vitalità e la dignità, tra l'altro garantendo l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e di alta qualità, all'assistenza a lungo termine e ai servizi sociali e sviluppando iniziative volte a promuovere la prevenzione dei rischi per la salute associati al processo di invecchiamento. L'invecchiamento attivo può contribuire ad incrementare la partecipazione degli anziani al mercato del lavoro, consentire loro di restare attivi nella società più a lungo, migliorare la loro qualità di vita e contenere le difficoltà dei sistemi sanitari, dell'assistenza e della previdenza sociale.
- (12) La Commissione ha presentato le proprie opinioni sulle sfide demografiche che l'Unione deve affrontare e sulle relative opportunità nelle comunicazioni «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità» del 12 ottobre 2006, «Promuovere la solidarietà fra le generazioni» del 10 maggio 2007 e «Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'UE (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)» del 29 aprile 2009.
- (13) La diversità delle generazioni più anziane in Europa è destinata ad aumentare. È pertanto necessario promuovere attivamente le pari opportunità e favorire la partecipazione. I cittadini attivi di diversa provenienza hanno un'importante funzione di collegamento all'interno della società, favoriscono l'integrazione e contribuiscono all'economia.
- (14) Il 22 febbraio 2007 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulle opportunità e le sfide dei cambiamenti demografici in Europa: il contributo degli anziani allo sviluppo economico e sociale, in cui si sottolinea sia la necessità di ampliare le possibilità di partecipazione attiva degli anziani, anche sotto forma di volontariato, sia le nuove opportunità economiche (la «silver economy») create dalla crescente domanda da parte degli anziani di determinati beni e servizi nonché l'importanza di un'immagine pubblica positiva degli anziani.
- (15) L'8 giugno 2009 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulle pari opportunità per donne e uomini: invecchiamento attivo e con dignità, che riconoscono che in tutta l'Unione gli uomini e le donne anziani affrontano gravi difficoltà se cercano di vivere attivamente e di invecchiare con dignità e si propone agli Stati membri e alla Commissione una serie di misure che tra l'altro promuovono politiche in materia di invecchiamento attivo, tenendo conto delle diverse situazioni nei vari Stati membri e delle diverse difficoltà incontrate dalle donne e dagli uomini.
- (16) Il Consiglio ha adottato il 30 novembre 2009 le conclusioni su un invecchiamento sano e dignitoso, in cui si esorta la Commissione, tra l'altro, ad avviare attività di sensibilizzazione per promuovere l'invecchiamento attivo, tra cui eventualmente un Anno europeo sull'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni per il 2012.
- (17) La comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», del 3 marzo 2010, sottolinea l'importanza per l'Unione di promuovere l'invecchiamento sano e attivo della popolazione, nell'interesse della coesione sociale e di una maggiore produttività. Il 23 novembre 2010 la Commissione ha adottato, nell'ambito della strategia Europa 2020, l'iniziativa faro intitolata «Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: un contributo europeo verso la piena occupazione», nell'ambito della quale gli Stati membri dovrebbero promuovere le politiche per l'invecchiamento attivo. Il 16 dicembre 2010 la Commissione ha inoltre adottato l'iniziativa faro «Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale». Per raggiungere tali obiettivi politici occorre agire a tutti i livelli governativi e mobilitare gli interessati a livello non governativo; a livello dell'Unione è possibile ottenere sostegno, ad esempio attraverso le attività di un Anno europeo volte a sensibilizzare e promuovere lo scambio di buone pratiche. I coordinatori nazionali dovrebbero essere responsabili del coordinamento delle attività a livello nazionale e della coerenza di tali azioni con gli obiettivi dell'Anno europeo. Dovrebbe inoltre essere prevista la partecipazione di altre istituzioni e di altre parti in causa.
- (18) Il Consiglio ha adottato il 7 giugno 2010 le conclusioni sull'invecchiamento attivo in cui si invita la Commissione a proseguire i preparativi per l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012, durante il quale possono essere sottolineati i vantaggi dell'invecchiamento attivo ed il relativo contributo alla solidarietà tra generazioni e possono essere pubblicizzate iniziative promettenti a sostegno dell'invecchiamento attivo a tutti i livelli.
- (19) Il Parlamento europeo ha approvato l'11 novembre 2010 una risoluzione sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni, nella quale chiede agli Stati membri di

- rendere l'invecchiamento attivo una delle priorità per i prossimi anni. La risoluzione rileva inoltre che l'Anno europeo 2012 dovrebbe, in particolare, evidenziare il contributo che le persone anziane apportano alla società e fornire opportunità per promuovere la solidarietà, la cooperazione e la comprensione tra le generazioni.
- (20) I pareri formulati dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle regioni hanno inoltre sottolineato l'importanza dell'invecchiamento attivo per l'Europa, evidenziando tra l'altro il valore dell'assistenza sanitaria intergenerazionale.
- (21) La decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione<sup>(1)</sup>, invita gli Stati membri, tramite gli orientamenti 7 e 8, ad aumentare la partecipazione della forza lavoro grazie a politiche volte a promuovere l'invecchiamento attivo, ad elevare i tassi di occupazione dei lavoratori anziani attraverso la promozione dell'innovazione nell'organizzazione del lavoro e ad ampliare le possibilità di occupazione dei lavoratori anziani aggiornandone le competenze e facendoli partecipare a programmi di apprendimento permanente. L'orientamento 10 sottolinea la necessità di rafforzare i sistemi di protezione sociale, l'apprendimento permanente e le politiche di inclusione attiva al fine di creare opportunità nelle diverse fasi della vita delle persone, di proteggerle dal rischio di povertà ed esclusione sociale e di incrementarne la partecipazione attiva alla società.
- (22) Nella comunicazione relativa all'agenda digitale per l'Europa, la prima iniziativa faro Europa 2020 adottata il 19 maggio 2010, la Commissione ha sottolineato l'importanza delle applicazioni e dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per un invecchiamento positivo ed ha proposto, in particolare, di potenziare il programma comune sulla domotica per l'assistenza domiciliare (AAL, Ambient assisted living). L'Agenda digitale per l'Europa ha inoltre raccomandato di avviare un intervento concertato per migliorare le competenze digitali di tutti gli europei, anche degli anziani, un gruppo sovrarappresentato nell'ambito dei 150 milioni di cittadini, ovvero approssimativamente il 30 % del numero totale di cittadini, che non hanno mai usato internet. La promozione della formazione in materia di nuove tecnologie e dell'accesso alle stesse accrescerebbero ulteriormente le opportunità per gli anziani.
- (23) Nel contesto della «strategia Europa 2020» la Commissione ha proposto di lanciare un partenariato europeo per l'innovazione in materia di invecchiamento attivo e in buona salute (AHAIP) nell'ambito dell'iniziativa faro «l'Unione dell'innovazione». Esso mira altresì a consentire ai cittadini di vivere più a lungo in maniera autonoma e in buona salute nonché a raddoppiare, entro l'anno 2020, il numero medio di anni di vita in buona salute.
- (24) La Commissione sta attuando la strategia europea sulla disabilità 2010-2020, la quale, vista la frequente correlazione tra l'invecchiamento e la disabilità, prevede iniziative che coinvolgono gli anziani. In particolare ciò riguarderebbe le azioni per l'accessibilità secondo strategie del tipo «design for all». Si tratta delle azioni atte a sostenere una vita indipendente e l'inclusione nella comunità sono pertinenti, comprese quelle rivolte alle persone anziane disabili che richiedono un elevato livello di sostegno, che hanno esigenze complesse e che sono particolarmente vulnerabili ed esposte all'esclusione sociale. Inoltre l'Unione e tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, che contiene tra l'altro disposizioni che riguardano gli anziani.
- (25) La Giornata europea della solidarietà intergenerazionale è celebrata annualmente il 29 aprile. Essa offre all'Unione una buona occasione per rinnovare il proprio impegno inteso a rafforzare la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni al fine di promuovere una società equa e sostenibile.
- (26) La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell'accordo istituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>(2)</sup>.
- (27) L'invecchiamento attivo rientra anche negli obiettivi di numerosi fondi, programmi e piani di azione dell'Unione, quali il Fondo sociale europeo<sup>(3)</sup>, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale<sup>(4)</sup>, il programma Progress<sup>(5)</sup>, il programma sull'apprendimento permanente<sup>(6)</sup> e, in particolare, il suo programma Grundtvig, il programma salute<sup>(7)</sup>, i programmi specifici sulle TIC e sulle scienze socioeconomiche e umane nell'ambito del settimo programma-quadro per la ricerca e lo sviluppo<sup>(8)</sup>, il programma d'azione «Invecchiare bene nella società

<sup>(2)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, p. 12).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

<sup>(7)</sup> Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

<sup>(8)</sup> Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

dell'informazione», il programma comune AAL <sup>(1)</sup>, il programma quadro sulla competitività e sull'innovazione <sup>(2)</sup> con progetti pilota di diffusione sulle TIC per invecchiare bene, l'azione preparatoria Calypso sul turismo sociale e il programma d'azione sulla mobilità urbana.

- (28) Per garantire la partecipazione di una gamma diversificata di organizzazioni, durante l'Anno europeo si dovrebbero organizzare, per quanto possibile, eventi e iniziative su piccola scala.
- (29) La partecipazione all'Anno europeo delle reti interessate a livello dell'Unione dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta con risorse adeguate.
- (30) Poiché gli obiettivi dell'Anno europeo non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le buone prassi a livello dell'Unione e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto

L'anno 2012 è proclamato Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni («Anno europeo»). Esso è inteso a promuovere la vitalità e la dignità di tutti.

#### Articolo 2

##### Obiettivi

L'obiettivo generale dell'Anno europeo consiste nell'agevolare la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo in Europa, basata su una società per tutte le età. In tale contesto, l'Anno europeo incoraggia e sostiene l'impegno degli Stati membri, delle loro autorità regionali e locali, delle parti sociali, della società civile e del mondo imprenditoriale, comprese le piccole e medie imprese, a promuovere l'invecchiamento attivo e ad adoperarsi maggiormente per mobilitare il potenziale degli ultracinquantenni, che costituiscono una parte della popolazione in continuo e rapido aumento. In tal modo, esso promuove la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni, tenendo conto della diversità e della parità di genere. La promozione dell'invecchiamento attivo implica la creazione di migliori opportunità,

<sup>(1)</sup> Decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 49).

<sup>(2)</sup> Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

affinché donne e uomini anziani possano svolgere un ruolo sul mercato del lavoro, la lotta contro la povertà, in particolare femminile, e l'esclusione sociale, incentivare il volontariato e la partecipazione attiva alla vita familiare e sociale e la promozione dell'invecchiamento sano e dignitoso. Ciò comporta, tra l'altro, l'adeguamento delle condizioni di lavoro, la lotta contro gli stereotipi negativi sull'età e la discriminazione basata sull'età, il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, l'adattamento dei sistemi di apprendimento permanente alle esigenze di una manodopera anziana e la garanzia che i sistemi di protezione sociale siano adeguati e offrano gli opportuni incentivi.

A norma del primo comma, gli obiettivi dell'Anno europeo sono:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza dell'invecchiamento attivo e delle sue varie dimensioni e garantire che ad esso sia accordata un'importanza importante nell'agenda politica delle parti interessate a tutti i livelli, al fine di sottolineare l'utile contributo degli anziani alla società e all'economia; fare in modo che tale contributo sia maggiormente apprezzato, promuovere l'invecchiamento attivo, la solidarietà tra le generazioni e la vitalità e la dignità di tutti e adoperarsi di più per mobilitare il potenziale degli anziani, a prescindere dalla loro origine e consentire loro di avere una vita indipendente;
- b) promuovere il dibattito, lo scambio d'informazioni e potenziare l'apprendimento reciproco tra Stati membri e parti in causa a tutti i livelli al fine di promuovere politiche sull'invecchiamento attivo, identificare e diffondere le buone prassi e sostenere la cooperazione e le sinergie;
- c) fornire un quadro favorevole all'impegno ed agire concretamente affinché l'Unione, gli Stati membri e le parti in causa a tutti i livelli, con la partecipazione della società civile, delle parti sociali e delle imprese, con particolare accento sulla promozione di strategie dell'informazione, possano elaborare soluzioni innovative, politiche e strategie a lungo termine, comprese strategie complessive per la gestione delle problematiche legate all'età per quanto riguarda l'occupazione e il lavoro, attraverso attività specifiche e perseguire obiettivi specifici connessi all'invecchiamento attivo e alla solidarietà tra le generazioni;
- d) promuovere attività che aiutino a lottare contro la discriminazione in base all'età, a superare gli stereotipi legati all'età e a rimuovere le barriere, in particolare per quanto riguarda l'occupabilità.

#### Articolo 3

##### Contenuto delle misure

1. Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono le seguenti attività a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale:

- a) conferenze, manifestazioni ed iniziative, con la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, volte a promuovere il dibattito, a sensibilizzare e incoraggiare l'impegno in merito a obiettivi specifici, contribuendo a produrre effetti sostenibili e duraturi;

- b) campagne informative, promozionali ed educative facendo uso degli strumenti multimediali;
- c) scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi, ricorrendo, tra l'altro, al metodo di coordinamento aperto e alle reti di soggetti interessati impegnate nel conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo;
- d) ricerca e indagini su scala regionale, nazionale o a livello dell'Unione e diffusione dei risultati, rivolgendo particolare attenzione all'impatto socioeconomico della promozione dell'invecchiamento attivo o di politiche favorevoli all'invecchiamento attivo.

2. Nell'attuare le attività di cui al paragrafo 1 è data particolare attenzione al coinvolgimento di tutte le generazioni nel perseguire gli obiettivi dell'Anno europeo, in particolare cercando di sviluppare un approccio inclusivo ed incoraggiando la partecipazione di anziani e giovani in iniziative comuni.

3. La Commissione o gli Stati membri possono identificare altre attività inerenti agli obiettivi dell'Anno europeo e possono permettere che il nome dell'Anno europeo sia impiegato per promuoverle, nella misura in cui esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

4. La Commissione e gli Stati membri tengono conto dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le loro attività in connessione con la realizzazione dell'Anno europeo.

5. La Commissione tiene conto del potenziale delle attività transfrontaliere che hanno luogo a livello regionale e locale ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2.

6. Ci si adopera affinché tutte le attività dell'Anno europeo rivolte al grande pubblico siano facilmente accessibili a tutti, incluse le persone con disabilità.

#### Articolo 4

##### **Coordinamento con gli Stati membri**

1. Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione del paese all'Anno europeo e informa la Commissione di tale nomina.
2. I coordinatori nazionali provvedono ad un corretto coordinamento delle attività nazionali dell'Anno europeo e possono altresì promuovere ed agevolare attività locali e regionali in tale contesto. I coordinatori nazionali promuovono inoltre la partecipazione di tutte le parti interessate, inclusa la società civile, nelle attività dell'Anno europeo.

3. Entro il 25 novembre 2011, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione del loro programma di lavoro, che illustra i dettagli sulle attività nazionali previste nel quadro dell'Anno europeo.

#### Articolo 5

##### **Paesi partecipanti**

La partecipazione all'Anno europeo è aperta:

- a) agli Stati membri;
- b) ai paesi candidati;
- c) ai paesi dei Balcani occidentali; e
- d) ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

#### Articolo 6

##### **Coordinamento a livello dell'Unione**

1. La Commissione attua l'Anno europeo a livello dell'Unione.
2. La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali ai fini del coordinamento delle attività dell'Anno europeo a livello dell'Unione e per scambiare informazioni e conoscenza, anche riguardanti gli eventuali impegni assunti e la loro attuazione negli Stati membri.
3. La Commissione facilita e sostiene le attività dell'Anno europeo a livello nazionale, regionale e locale, tra l'altro proponendo, se del caso, nuovi strumenti e metodi per conseguire gli obiettivi dell'Anno europeo e la loro valutazione.
4. Il coordinamento delle attività dell'Anno europeo a livello dell'Unione viene anche trattato dai comitati politici esistenti e dai gruppi consultivi.
5. La Commissione convoca inoltre riunioni dei rappresentanti di organizzazioni o organismi europei operanti nel settore dell'invecchiamento attivo per avere un sostegno nella gestione dell'Anno europeo.
6. Il tema dell'Anno europeo deve essere una priorità della Commissione nelle attività di comunicazione delle sue rappresentanze negli Stati membri e delle pertinenti reti operanti a livello dell'Unione che beneficiano di un sostegno dal bilancio generale dell'Unione per coprire i propri costi operativi nei loro programmi di lavoro.
7. Il Parlamento europeo, gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono associati alle attività dell'Anno europeo.

*Articolo 7***Sostegno finanziario e non finanziario**

1. Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a livello dell'Unione possono dare luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione.

2. Se del caso, l'Anno europeo può essere sostenuto da programmi e politiche in altri settori, che contribuiscano altresì alla promozione dell'invecchiamento attivo, quali l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, l'istruzione e la cultura, la sanità, la ricerca, la società dell'informazione, la politica regionale e la politica dei trasporti, in applicazione delle norme vigenti e nell'ambito delle possibilità esistenti per la fissazione di priorità.

3. Un sostegno non finanziario può essere concesso dall'Unione alle attività intraprese da organizzazioni pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

*Articolo 8***Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione a livello dell'Unione, in particolare rispetto alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, è pari a 5 000 000 EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

*Articolo 9***Coerenza**

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e gli altri programmi e iniziative europee, nazionali e regionali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

*Articolo 10***Cooperazione internazionale**

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con

le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, avendo cura di assicurare la visibilità dell'impegno dell'Unione nel promuovere l'invecchiamento attivo.

*Articolo 11***Valutazione**

1. Entro il 30 giugno 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione contenente una valutazione globale delle iniziative previste dalla presente decisione con i dettagli dell'attuazione e dei risultati, da utilizzare quale base per le future politiche, misure ed azioni dell'Unione in tale settore.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce altresì informazioni sul modo in cui la dimensione di genere sia stata integrata nelle attività dell'Anno europeo e sul modo in cui l'accessibilità a tali attività sia stata garantita per le persone con disabilità.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 evidenzia inoltre in che modo l'Anno europeo abbia prodotto effetti duraturi per la promozione dell'invecchiamento attivo nell'Unione.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 13***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ



Legge 8 novembre 2000, n. 328

**"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186

Capo I

PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA  
INTEGRATO DI INTERVENTI E  
SERVIZI SOCIALI

Art. 1.

*(Principi generali e finalità)*

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

L.328/2000

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

## Art. 2.

### *(Diritto alle prestazioni).*

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonchè delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

## Art. 3.

### *(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).*

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonchè della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

*a)* coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonchè con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

*b)* concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4,

L.328/2000

che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

#### Art. 4.

##### *(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).*

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Ruolo del terzo settore).*

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a

L.328/2000

forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

## Capo II

### ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

#### Art. 6.

##### *(Funzioni dei comuni)*

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

L.328/2000

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
- d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

#### Art. 7.

##### *(Funzioni delle province)*

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

- a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
- b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

#### Art. 8.

##### *(Funzioni delle regioni)*

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

L.328/2000

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
- b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
- c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
- d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
- e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
- f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
- g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
- h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
- i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
- l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
- m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
- o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

L.328/2000

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

#### Art. 9.

##### *(Funzioni dello Stato)*

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

- a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;
- b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;
- c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
- d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
- e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

#### Art. 10.

##### *(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

L.328/2000

- a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);
- b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;
- c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
- 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;
  - 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
- d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
- e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;
- f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
- g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L.328/2000

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

#### Art. 11.

##### *(Autorizzazione e accreditamento)*

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

#### Art. 12.

##### *(Figure professionali sociali)*

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca

L.328/2000

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

#### Art. 13.

#### (Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

#### Capo III

#### DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

## Art. 14.

*(Progetti individuali per le persone disabili)*

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

## Art. 15.

*(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)*

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la

L.328/2000

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16.

*(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno

L.328/2000

del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

#### Art. 17.

##### *(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

#### Capo IV

### STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

#### Art. 18.

##### *(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)*

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

L.328/2000

### 3. Il Piano nazionale indica:

- a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;
- b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivi e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
- c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
- e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
- f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;
- g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
- i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;
- l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;
- m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;
- n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
- o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

### 4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predisponde annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L.328/2000

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Art. 19.

*(Piano di zona)*

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
- c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

L.328/2000

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 20.

*(Fondo nazionale per le politiche sociali)*

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
  - b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
  - c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
  - d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi

L.328/2000

determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

## Art. 21.

### *(Sistema informativo dei servizi sociali)*

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle

L.328/2000

province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

## Capo V

### INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

#### *Sezione I*

#### Disposizioni generali

#### Art. 22.

#### *(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)*

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o

L.328/2000

incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

*c)* interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

*d)* misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

*e)* misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

*f)* interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

*g)* interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

*h)* prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

*i)* informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera *c)*, sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

*a)* servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

*b)* servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

*c)* assistenza domiciliare;

*d)* strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

L.328/2000

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

## Sezione II

### Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

#### Art. 23.

##### *(Reddito minimo di inserimento)*

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – *(Estensione del reddito minimo di inserimento)*. – 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni".

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.

#### Art. 24.

##### *(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive

L.328/2000

modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap – *International classification of impairments, disabilities and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

## Art. 25.

*(Accertamento della condizione economica del richiedente)*

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

## Art. 26.

*(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)*

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

## Capo VI

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 27.

*(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250

L.328/2000

milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28.

*(Interventi urgenti per le situazioni  
di povertà estrema)*

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29.

*(Disposizioni sul personale)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 30.

*(Abrogazioni)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il

---

L.328/2000

comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

**LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92**

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

## Art. 4

## Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e prioritari per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

- a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
- b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
- c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

[home](#) > [Le Leggi Regionali](#) > [Leggi](#)

[home](#) > [Le Leggi Regionali](#) > [Leggi](#)

## Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 29

---

### “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI”

*Bollettino Ufficiale n. 46 del 21 novembre 2017*

#### Art. 1

##### Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata in attuazione dell’art. 118, ultimo comma della Costituzione e degli articoli 21 e 25 della Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza, riconosce il ruolo della persona anziana nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l’autonomia e il benessere nell’ambito dei propri e abituali contesti di vita.
2. La Regione Basilicata valorizza, altresì, le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalla persona anziana nel corso della vita, riconoscendo l’impegno in un volontariato organizzato che valorizzi la solidarietà e i rapporti intergenerazionali.
3. La Regione Basilicata promuove e valorizza l’invecchiamento attivo sostenendo politiche integrate a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro.
4. La Regione Basilicata contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono gli ultra sessantacinquenni.
2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo che favorisce la capacità della persona di ridefinire il proprio progetto di vita attraverso azioni in grado di garantire autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione attiva alla vita sociale.

#### Art. 3

##### Programmazione degli interventi

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane, anche con disabilità, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della salute e sicurezza, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dell’impegno civico e del volontariato.

2. La Regione, attraverso il confronto con le parti sociali, definisce e approva il “Programma triennale degli interventi”, quale piano integrato e sistemico, per l’attuazione delle finalità della presente legge. Nel programma triennale devono essere definite le modalità, le azioni, gli strumenti e le risorse con cui i diversi Dipartimenti Regionali partecipano e concorrono alla realizzazione degli interventi.

3. La Regione, al fine di dare attuazione al “Programma triennale degli interventi”:

- a) favorisce il coinvolgimento degli enti delegati all’attuazione degli interventi di cui al comma 1 quali le Amministrazioni Comunali o loro Associazioni, le Aziende sanitarie;
- b) promuove la partecipazione degli altri soggetti pubblici e/o privati che operano nei singoli ambiti ottimali;
- c) sostiene le Amministrazioni competenti a sviluppare piani territoriali e/o di ambito caratterizzati da elementi di innovazione e complementarietà.

4. Il “Programma triennale degli interventi” di cui al comma 2 è predisposto dal Dipartimento Politiche della Persona, sulla base delle indicazioni pervenute dagli altri Dipartimenti interessati, ed è approvato entro i primi sessanta giorni dell’anno di decorrenza del triennio e annualmente può essere aggiornato.

5. E’ istituita la “Consulta Regionale per l’invecchiamento attivo”, presieduta dall’Assessore alla Salute e Politiche Sociali o da suo delegato e composta dalle forze sociali, dagli Enti Locali coinvolti nell’erogazione dei servizi alla persona, dalle ASL e da tutti gli enti o loro rappresentanze direttamente erogatori di interventi sui territori.

6. La “Consulta Regionale per l’invecchiamento attivo” ha il compito di:

- a) predisporre le linee guida del “Programma triennale degli interventi”;
- b) monitorare semestralmente le iniziative realizzate sul territorio regionale;
- c) valutare ex post con cadenza triennale l’efficacia del piano e dei risultati raggiunti;
- d) supportare l’implementazione delle iniziative innovative realizzate nei singoli Ambiti Territoriali Ottimali.

#### Art. 4

##### Apprendimento permanente

1. La Regione individua nell’educazione e nell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la propria longevità e in particolare:

- a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
- b) sostiene le attività di apprendimento organizzate attraverso forme associate comunque denominate;
- c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le

metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. La Regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove protocolli operativi, anche attraverso le Agenzie Regionali preposte, con le Istituzioni scolastiche e l'Università, per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, per trasmettere alle giovani generazioni saperi, mestieri, esperienze.

3. La Regione, al fine di favorire l'inclusione sociale, promuove e sostiene, anche attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione, promozione della salute e della socialità, azioni e percorsi formativi finalizzati a:

a) progettare percorsi per un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civico e della cittadinanza attiva ed al completamento della vita lavorativa favorendo il collegamento e l'accompagnamento graduale nell'uscita dal mondo del lavoro;

b) promuovere corretti stili di vita, la sana alimentazione e il consumo sostenibile;

c) affrontare problematiche connesse allo sviluppo di nuove tecnologie, a partire da quelle digitali, e ad acquisire conoscenze informatiche;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici;

f) favorire la partecipazione delle persone anziane a programmi di impegno sociale;

g) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri.

#### Art. 5

#### Prevenzione e benessere

1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici e migliorare la salute ed il benessere delle persone, anche attraverso un uso appropriato delle risorse dei Servizi Sanitari e Sociali ed in coerenza con i Piani socio sanitari e socio assistenziali previsti sul territorio regionale, promuove azioni e interventi che qualificano e orientano il sistema di welfare regionale a:

a) sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana anche nelle situazioni di maggiore disagio;

b) realizzare politiche che agevolino la persona anziana, nel suo abituale contesto familiare e territoriale, a tenere una vita di relazione attiva, al fine di prevenire fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali;

c) adottare politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità, contrastando fenomeni di isolamento ed

emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza;

d) diffondere corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica, anche attraverso la promozione di protocolli operativi tra Enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale;

e) sostenere, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione;

f) armonizzare la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi di politica sociale finalizzati a favorire la mobilità sull'intero territorio delle persone in difficoltà alle stesse condizioni degli altri cittadini;

g) assicurare la piena partecipazione delle persone anziane e l'accesso agli ambienti fisici, alle informazioni e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie informatiche, ai servizi presenti nel territorio regionale, nonché agli interventi ed alle azioni di natura sociale, sanitaria e assistenziale promosse dalla legge regionale.

#### Art. 6

##### Cultura e tempo libero

1. La Regione promuove iniziative atte a favorire i processi di inclusione e a diffondere un'immagine positiva della persona anziana quale risorsa per la comunità. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli Enti Locali territoriali e del Terzo Settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità.

2. La Regione al fine di promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale:

a) sostiene iniziative di turismo sociale facilitando l'accesso a eventi musicali, teatrali, cinematografici, mostre e musei;

b) favorisce l'impegno civico delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali.

#### Art. 7

1. La Regione Basilicata al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove il servizio civile volontario degli anziani a cura di enti pubblici, privati e associazioni.

2. E' richiesta, all'atto dell'avvio del progetto con riferimento esclusivamente allo specifico settore d'impiego, l'idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale.

3. Il servizio civile volontario di cui al comma 1 è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;

b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;

c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche e sugli scuolabus;

d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;

e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;

g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;

i) assistenza culturale e sociale negli ospedali, in tutte le strutture ricettive per soggetti deboli e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili;

j) attività per la prevenzione delle dipendenze (da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare);

k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

l) campagne e progetti di solidarietà sociale.

4. Gli enti pubblici, i privati e le associazioni che intendono promuovere il servizio civile volontario degli anziani presentano domande secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale attraverso un bando pubblico.

L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel Comune nel quale l'attività viene richiesta.

5. L'affidamento del servizio è regolato con la sottoscrizione di un atto d'impegno da entrambe le parti che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

6. L'atto d'impegno prevede almeno:

a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;

b) la facoltà per l'anziano di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;

c) l'eventuale copertura dei costi sostenuti per l'attività resa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

d) la facoltà per l'anziano di recedere dall'impegno;

e) l'impegno del volontario ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

7. Gli enti, che impiegano gli anziani nel servizio civile, devono stipulare, a favore degli stessi, una polizza

assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 8**

##### Nuove tecnologie

1. La Regione al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche onde colmare con azioni positive il digital divide attuale.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali, con i soggetti del terzo settore, con i Patronati e con i Centri di Assistenza fiscale tesi ad agevolare l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.

#### **Art. 9**

##### Valutazione degli interventi

1. La Giunta regionale annualmente sulla base di quanto predisposto dalla "Consulta regionale per l'invecchiamento attivo" predispone una relazione informativa per il Consiglio regionale nella quale siano evidenziati i seguenti elementi:

- a) lo stato di attuazione del "Programma triennale degli interventi" per Ambito Territoriale Ottimale in termini di interventi realizzati e avviati, di grado di coinvolgimento;
- b) eventuali criticità rilevate;
- c) grado di coordinamento ed integrazione raggiunti.

#### **Art. 10**

##### Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 150.000,00 annui, si provvede, per ciascuna delle annualità 2017, 2018 e 2019, mediante prelevamento del corrispondente importo dagli stanziamenti iscritti nel Bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata alla Missione 20, Programma 03 "Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente alla approvazione del bilancio".

2. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio pluriennale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando pertinenti Missione, Programma e Capitoli.

#### **Art. 11**

##### Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

**Legge regionale 08 agosto 2017, n. 23 (BUR n. 77/2017) – Testo storico****PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO****Art. 1 - Finalità e principi.**

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone adulte o anziane nella comunità, promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e favorendo la costituzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei loro abituali contesti di vita.

2. La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone adulte o anziane nel corso della vita nonché il loro patrimonio di relazioni personali.

3. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa.

4. La Regione promuove politiche integrate a favore delle persone adulte o anziane e contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena ed effettiva inclusione sociale e garantendo le pari opportunità, l'autodeterminazione e la dignità della persona.

5. La Regione, tenuto conto che il processo di invecchiamento nel territorio veneto vede una naturale prevalenza del genere femminile, assicura risposte specifiche per le donne anziane.

**Art. 2 - Definizione.**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;

b) invecchiamento attivo: il processo che promuove la continua capacità del soggetto di esprimere la propria identità e ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali e spirituali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell'invecchiamento e favorire un contributo attivo alla propria comunità.

**Art. 3 - Programmazione degli interventi.**

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone adulte o anziane negli ambiti della prevenzione, della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato e delle politiche abitative e ambientali.

2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo iniziative territoriali, in sinergia con i Comuni, singoli o aggregati, con le Aziende ULSS, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei

Piani di zona, di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”. La Regione promuove, inoltre, politiche per l’invecchiamento attivo anche favorendo la costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

3. La Giunta regionale definisce gli indirizzi e le strategie per l’invecchiamento attivo, avviando d’intesa con le rappresentanze sociali, la redazione di un Piano sull’invecchiamento attivo, di durata triennale, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.

4. Nel Piano triennale sull’invecchiamento attivo sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le strutture regionali concorrono alla sua realizzazione.

5. Alla redazione del Piano di cui al comma 3 partecipano i rappresentanti della Consulta per l’invecchiamento attivo di cui all’articolo 11 della presente legge. Il Piano è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sociali.

6. All’Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell’attuazione delle azioni previste dal Piano sull’invecchiamento attivo.

7. La struttura regionale competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all’attuazione del Piano avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse strutture regionali interessate dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un programma di attuazione annuale diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge. Il programma è presentato alle rappresentanze sociali e alla Consulta per l’invecchiamento attivo di cui all’articolo 11 e viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.

#### **Art. 4 - Soggetti attuatori.**

1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:

- a) i comuni, singoli o associati, privilegiando quest’ultimi;
- b) le Aziende ULSS;
- c) i centri servizi e le strutture residenziali;
- d) le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati;
- e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
- f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- g) gli enti, le organizzazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione sociale e le Università del volontariato e della terza età, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

#### **Art: 5 - Politiche per la partecipazione attiva.**

1. La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità, anche attraverso l’impegno nel volontariato e nell’associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva, quale forma di promozione dell’invecchiamento attivo.

2. L'impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere collettivo e inseriti prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto dei Piani di zona.

3. La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo procedure di legge, progetti sperimentali, proposti dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diretti a sviluppare l'impegno delle persone anziane nella comunità favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.

4. La Giunta regionale sostiene, attraverso specifici bandi, secondo procedure di legge, progetti sperimentali proposti dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4 per la realizzazione dei servizi innovativi per l'invecchiamento attivo.

5. La Regione riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza nel proprio contesto domiciliare, la Giunta regionale promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane.

6. La Giunta regionale avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, tenuto conto del fenomeno delle persone anziane che vivono da sole, al fine di assicurare loro opportunità che garantiscano la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.

#### **Art. 6 - Attività di utilità sociale.**

1. Sono considerate attività di utilità sociale le iniziative che perseguono le seguenti finalità:

- a) sorveglianza presso le scuole, i parchi, i giardini e presso altri luoghi, manifestazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali;
- b) salvaguardia e promozione dell'ambiente e della cultura del territorio;
- c) gestione di terreni nei quali svolgere attività di orticoltura, giardinaggio e cura dell'ambiente naturale, affidati dai comuni alle persone anziane, singole o associate, secondo le modalità e i criteri da essi stabiliti;
- d) aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone in disagio, in solitudine o in difficoltà;
- e) diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 4;
- f) diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;
- g) promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale;
- h) attività per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;
- i) attività per la valorizzazione e la trasmissione di antichi mestieri, in particolare delle attività artigianali in via di estinzione, al fine di favorire uno scambio intergenerazionale e di tutelare un patrimonio di saperi pratici, patrimonio di ogni comunità.

2. Alle persone anziane che operano nei progetti di invecchiamento attivo può essere riconosciuto, per il tramite dei comuni e delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modifiche e integrazioni, o delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001” e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali promotori dei progetti.

#### **Art. 7 - Completamento dell’attività lavorativa.**

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le rappresentanze sociali, ovvero organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, favorisce la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolino il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.

#### **Art. 8 - Formazione.**

1. La Regione individua nell’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. A tal fine, la Giunta regionale:

- a) sostiene percorsi di formazione miranti ad offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea, nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone adulte o anziane;
- b) sostiene la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti di persone anziane;
- c) valorizza e sostiene le attività di formazione dirette all’educazione permanente in diversi settori del sapere e dell’apprendere, anche attraverso le Università del volontariato e della terza età e la partecipazione a progetti europei;
- d) sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture ed esperienze differenti, promuovendo il valore della differenza di genere.

2. La Giunta regionale promuove e sostiene protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati per la realizzazione di progetti che prevedono la partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, esperienze e conoscenze nella trasmissione di saperi alle generazioni più giovani.

3. La Giunta regionale, al fine di favorire l’inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute e della socialità, percorsi formativi finalizzati a:

- a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all’impegno sociale, alla cittadinanza attiva e al volontariato;
- b) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione, di attività motoria e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche;
- c) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
- d) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;

- e) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri;
- f) favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio o in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

4. La Giunta regionale promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.

#### **Art. 9 - Prevenzione, salute e benessere.**

1. La Regione sostiene, promuove e definisce la programmazione e la co-progettazione di azioni ed interventi sostenibili, volti sia a prevenire l'insorgere di condizioni di fragilità che a mantenere il benessere bio-psico-sociale durante l'invecchiamento della persona, favorendo la diffusione di stili di vita sani e promuovendo protocolli operativi da inserire nei Piani di zona tra enti locali, aziende sanitarie, terzo settore, organizzazioni sindacali in stretto collegamento con la propria programmazione socio-sanitaria.

2. La Giunta promuove e valorizza, in modo particolare attraverso i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, opportunità per la salute, la partecipazione, il sostegno e la protezione della persona anziana nel proprio contesto familiare e territoriale per migliorare la qualità della vita:

- a) sostenendo la dignità, l'autonomia e l'autodeterminazione della persona anziana nel rispetto delle sue preferenze ed orientamento dei valori, anche nelle situazioni di disagio e maggiori difficoltà;
- b) prevenendo e superando i fenomeni di esclusione, isolamento sociale e autosvalutazione legati alla perdita di status, agevolando una vita di relazione attiva, garantendo e facilitando programmi di comunicazione efficaci relativi alle informazioni sui servizi, sugli interventi e sulle azioni sociali presenti sul territorio, favorendo la diffusione di spazi e luoghi di incontro, socializzazione ed espressività, in un'ottica intergenerazionale e interculturale;
- c) favorendo lo stato di salute e di benessere generale attraverso attività e programmi che agiscano principalmente sul potenziamento dei fattori protettivi che ciascun individuo dispone naturalmente, ovvero autostima, autonomia e capacità relazionali;
- d) favorendo il miglioramento dell'equilibrio fisico e psicologico e la socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e sportive, anche nell'ambito delle palestre della salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva";
- e) favorendo il benessere psico-fisico soggettivo delle persone anziane attraverso attività ricreative con l'ausilio di animali;
- f) promuovendo azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l'accoglienza in micro residenze, gruppi appartamento, condomini solidali e altre forme di co-abitazione, privilegiando soluzioni che favoriscano l'intergenerazionalità e la multidimensionalità;
- g) attuando programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di invecchiamento;

- h) superando le logiche assistenzialistiche, limitando l'ospedalizzazione impropria e favorendo l'appropriatezza degli inserimenti in strutture assistenziali residenziali e semiresidenziali, quando necessario;
- i) adottando, anche attraverso i Piani di zona, politiche sociali e socio-assistenziali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, anche attraverso la domotica e il telesoccorso e con l'obiettivo di prevenire l'allontanamento precoce dal contesto abituale di vita;
- l) promuovendo interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema verso un welfare regionale in grado di perseguire il bene comune mediante la costruzione di processi generativi che favoriscano l'espressione delle capacità individuali dei cittadini, valorizzino il loro contributo alla costruzione del benessere della comunità e accrescano la coesione e la solidarietà sociale, al fine di aumentare le risorse disponibili e il loro rendimento.

#### **Art. 10 - Cultura e turismo sociale.**

1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la Giunta regionale promuove iniziative culturali e di turismo sociale, facilitando l'accesso delle persone anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei. Favorisce, inoltre, l'impegno attivo delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali.

2. Le strutture turistico-ricettive possono sottoscrivere convenzioni con le Aziende ULSS territorialmente competenti, al fine di garantire un maggior grado di protezione agli anziani fruitori delle strutture medesime, senza alcun onere a carico delle Aziende ULSS.

3. La Giunta regionale, anche con il coinvolgimento degli enti locali, dei soggetti del terzo settore e dei sindacati pensionati, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, prodotte e proposte dalle comunità territoriali, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni, incontri intergenerazionali e senso comunitario tra le persone coinvolte.

4. Alle attività di turismo sociale si applica l'articolo 40 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

#### **Art. 11 - Consulta regionale per l'invecchiamento attivo.**

1. È istituita la Consulta regionale per l'invecchiamento attivo quale strumento idoneo a favorire la partecipazione della popolazione anziana ai processi decisionali, con il fine ultimo di migliorarne il benessere e la qualità della vita. La Consulta partecipa attivamente alla progettazione, contribuendo alla redazione del Piano Triennale sull'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, monitora l'attuazione degli interventi e propone eventuali rimodulazioni del programma di attuazione annuale al tavolo di lavoro permanente.

2. Fanno parte della Consulta:

- a) l'Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
- b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;
- c) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità, o un suo delegato;
- d) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione, lavoro, o suo delegato;

- e) un amministratore comunale, designato dall'ANCI Veneto;
- f) un rappresentante dei Centri di servizi per anziani;
- g) il Portavoce del Forum regionale del terzo settore, o un suo designato;
- h) il Presidente della Conferenza regionale del volontariato, o un suo designato;
- i) un rappresentante della cooperazione sociale;
- l) un rappresentante dei sindacati confederali dei pensionati maggiormente rappresentativi;
- m) un rappresentante del Coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomi (CUPLA);
- n) un rappresentante dei CSV, designato dal coordinamento regionale Centri servizi volontariato.

3. Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti della Consulta, dirigenti delle strutture regionali competenti ed esperti di specifiche materie presenti nell'ordine del giorno.

4. La segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

5. La Consulta viene istituita dalla Giunta regionale prima della stesura e dell'adozione del Piano triennale sull'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3. I suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del Piano e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. La partecipazione alle sedute di norma è gratuita; è ammesso il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione" e successive modificazioni.

#### **Art. 12 - Clausola valutativa.**

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la sua piena attuazione.

2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente apposita relazione con cadenza triennale.

3. La relazione di cui al comma 2 in particolare, documenta:

- a) lo stato di attuazione del Piano, con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati e dei relativi finanziamenti utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo particolare delle realtà associative e dei comuni;
- b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di attuazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti anche con riferimento alle reti solidali realizzate.

4. La relazione è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

5. La Consulta per l'invecchiamento attivo, di cui all'articolo 11, è convocata dalla struttura competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l'attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.

**Art. 13 - Abrogazioni.**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 9 "Istituzione del servizio civile degli anziani".

**Art. 14 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 03 "Interventi per gli anziani" - Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, quantificati in euro 1.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2017-2019.

**LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016 N. 16****Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.**

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 24 -06 – 2016, n. 91)

## Art. 1

## (Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri abituali contesti di vita; valorizza altresì le esperienze formative, cognitive, professionali e umane conseguite dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali.
2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, volte a favorire un percorso di invecchiamento attivo atto a valorizzarne il portato di esperienze e conoscenze, visto quale importante risorsa per l'intero contesto sociale.
3. La Regione intende altresì contrastare tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.
4. Per la realizzazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, la Regione opera in raccordo con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), mediante stipula di appositi accordi di programma e linee di indirizzo in materia.

## Art. 2

## (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età.
2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.

## Art. 3

## (Programmazione degli interventi)

1. La Regione, attraverso i necessari raccordi con le normative vigenti, persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati ed integrati negli ambiti della salute, della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali.
2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo affinché, attraverso una programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.
3. La Regione favorisce la programmazione degli interventi, di cui al comma 1, promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con i Comuni, singoli o aggregati, con le Aziende Sanitarie, nonché con i soggetti, enti ed associazioni che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, attraverso lo strumento del Piano sociale regionale e dei Piani di zona, di durata triennale, di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) e successive modifiche ed integrazioni.
4. La programmazione sanitaria regionale ricomprende, tra le sue priorità, l'invecchiamento attivo attraverso specifiche misure di prevenzione e di promozione dei corretti stili di vita.
5. La Regione promuove le politiche per l'invecchiamento attivo anche attraverso obiettivi e specifiche misure inserite all'interno della programmazione relativa ai fondi comunitari, strutturali e di investimento europei.

#### Art. 4

##### (Politiche familiari)

1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane:
  - a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;
  - b) favorisce adeguate politiche che tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, e puntino a valorizzare le iniziative familiari di presa in cura degli anziani;
  - c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo.

#### Art. 5

## (Formazione permanente)

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione permanente una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità ed in particolare:
  - a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale e tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
  - b) favorisce, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione;
  - c) valorizza e sostiene le attività delle Università della terza età, comunque denominate, tese all'educazione non formale in diversi campi del sapere;
  - d) promuove, valorizzando le esperienze professionali acquisite, metodologie didattiche tese a rispondere ai diversi interessi formativi delle nuove generazioni.
  - e) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.
2. La Regione per le azioni di cui al comma 1 può promuovere e sostenere finanziariamente protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.
3. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare, percorsi formativi finalizzati a:
  - a) ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione, anche attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica, prevedendo il coinvolgimento del sistema scolastico, universitario e del terzo settore;
  - b) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio attraverso percorsi educativi, con particolare attenzione ai temi relativi a: risparmio energetico, produzione e smaltimento rifiuti e corretto stile alimentare.
  - c) perseguire la sicurezza stradale e domestica;
  - d) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici;
  - e) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;
  - f) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori;
  - g) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;

- h) favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

#### Art. 6

##### (Completamento dell'attività lavorativa)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le parti sociali, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati:
  - a) a garantire, nell'ambiente di lavoro, condizioni adeguate al mantenimento dello stato di salute e di benessere psicofisico della persona anziana;
  - b) a promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;
  - c) ad una più specifica sicurezza sul posto di lavoro per le persone più anziane.

#### Art. 7

##### (Prevenzione, salute e benessere)

1. La Regione promuove azioni tese al mantenimento del benessere, fisico e mentale, durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria, fisica e psicosomatica. A tal fine può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.
2. La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire fenomeni di isolamento sociale e limitare ospedalizzazioni improprie e istituzionalizzazioni. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione, nonché di centri diurni in grado, tra l'altro, di fornire sostegno alle famiglie con presenza di anziani fragili.
3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale e sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.
4. La Regione promuove azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale mirati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l'accoglienza in microresidenze, gruppi appartamento e condomini solidali.
5. La Regione promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare

l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficoltà.

6. La Regione adotta politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza.

#### Art. 8

##### (Cultura e turismo sociale)

1. Anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale dell'Abruzzo, la Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del patrimonio di conoscenze degli anziani e del loro impegno civile per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni abruzzesi anche all'esterno della Regione stessa.
2. La Regione e gli Enti locali, anche con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, favoriscono la partecipazione degli anziani ad attività culturali, ricreative e sportive prodotte e proposte dalla comunità abruzzese, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni e senso comunitario tra le persone coinvolte.

#### Art. 9

##### (Impegno e volontariato civile)

1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
2. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.
3. Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al comma 2 possono essere riconosciuti, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato), o delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale), un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.
4. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.

5. La Regione valorizza i Comuni che attivano incontri periodici con le persone che accedono a trattamenti di quiescenza raccogliendo disponibilità a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalità acquisite. I Comuni svolgono un ruolo attivo incrociando disponibilità espresse e bisogni presenti nella comunità di riferimento.

#### Art. 10

##### (Azioni dell'impegno civile)

1. L'impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:
  - a) accompagnamento con mezzi pubblici di persone anziane o non autosufficienti per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie;
  - b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
  - c) attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;
  - d) sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
  - e) animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;
  - f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;
  - g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
  - h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
  - i) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;
  - j) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio regionale;
  - k) campagne e progetti di solidarietà sociale;
  - l) attivazione di banche del tempo di supporto ai bisogni quotidiani delle famiglie anche attraverso attività che vedano coinvolti soggetti appartenenti a generazioni diverse.
2. La Regione promuove progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato e l'impegno civile degli anziani.

#### Art. 11

##### (Gestione di terreno comunale)

1. I Comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di orticoltura, giardinaggio e in generale la cura dell'ambiente naturale.
2. I soggetti interessati all'affidamento di cui al comma 1 si impegnano a gestire gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal Comune competente per territorio. I Comuni stabiliscono, inoltre, le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico.
3. I Comuni possono revocare l'affidamento di cui al comma 1 per sopravvenute esigenze pubbliche. I Comuni, inoltre, possono revocare l'affidamento, con adeguato preavviso, se l'assegnatario non rispetta le regole stabilite dal Comune stesso.

#### Art. 12

##### (Nuove tecnologie)

1. La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche, computer, tablet e altri strumenti informatici e digitali.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.

#### Art. 13

##### (Programma operativo)

1. La Giunta regionale avvia, contestualmente all'adozione del Piano sociale regionale e d'intesa con gli ambiti sociali, la redazione di un Programma Operativo sull'Invecchiamento Attivo, di durata triennale, conformemente a quanto previsto all'articolo 3, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
2. Il Programma operativo di cui al comma 1 viene redatto previa consultazione con l'ANCI.
3. Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i Centri Provinciali di Servizio per il Volontariato, l'Ufficio Scolastico regionale e le Università abruzzesi, previa intesa con gli organismi di appartenenza interessati, partecipano alla stesura, che si conclude con la sottoscrizione di un protocollo condiviso.
4. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il Programma operativo triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel Programma operativo sono definite le modalità,

le azioni e le risorse con cui i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

5. Il Programma operativo triennale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
6. All'Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Programma operativo triennale di cui al comma 1. Il Dipartimento competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra i diversi Dipartimenti regionali dei settori interessati dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un Programma di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

#### Art. 14

(Clausola valutativa)

1. Con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale, sulla base di monitoraggi dei Dipartimenti interessati, predispone e presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge, e in particolare sugli interventi ricompresi nel Programma operativo di cui all'articolo 13, al fine di valutarne la effettiva ricaduta sociale.
2. La relazione, in particolare, documenta:
  - a) lo stato di attuazione del Programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
  - b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.
3. La relazione indicata al comma 2 è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.
4. Gli Enti partecipanti alla stesura del programma operativo di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, sono, annualmente, convocati dalla Direzione competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l'attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.

#### Art. 15

(Giornata regionale per l'invecchiamento attivo)

1. E' istituita la "Giornata Regionale per l'Invecchiamento Attivo" nel giorno 22 aprile di ogni anno, in occasione della ricorrenza della nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

**Art. 16**

(Norma finanziaria)

1. E' istituito il Fondo regionale per l'invecchiamento attivo, al fine di garantire il finanziamento del Programma operativo di cui all'articolo 13.
2. Al finanziamento del Programma operativo concorrono anche fondi nazionali, fondi comunitari, strutturali e di investimento europei, e altre risorse messe a disposizione da fondazioni bancarie, fondazioni di comunità, associazioni di promozione sociale e altri enti pubblici e privati.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo, di cui all'articolo 13, alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", sono assegnati per il 2016, al Titolo 1, euro 50.000,00.
4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'anno 2016, con la riduzione dello stanziamento alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione" di euro 50.000,00 al Titolo 1.
5. A partire dagli anni successivi al 2016 le spese di cui al comma 3 sono rifinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

**Art. 17**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Regione Umbria

**LEGGE REGIONALE 27 settembre 2012 , n. 14**

Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 43 del 03/10/2012

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

**Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. La Regione riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità sociale e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri e abituali contesti di vita; valorizza altresì le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali.
2. La Regione promuove e valorizza l'invecchiamento attivo sostenendo politiche a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro.
3. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

**Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età.
2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo volto ad ottimizzare le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita.

**Art. 3 (Programmazione degli interventi)**

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati a favore delle persone anziane, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e del terzo settore.
2. La programmazione regionale degli interventi di cui al [comma 1](#) è inserita nel Piano sociale regionale di cui all' [articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26](#) (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) e si attua anche mediante gli accordi di cui agli articoli 12 e 17 della stessa [l.r. 26/2009](#) .
3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo affinché, attraverso la programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.

**Art. 4 (Formazione permanente)**

1. La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, rendendole così protagoniste del proprio futuro. La Regione, in particolare:

- a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
- b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;

c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. La Regione per le azioni di cui al [comma 1](#) può promuovere e sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.

3. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità e, in particolare, percorsi formativi finalizzati a:

a) progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;

b) ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie - digital divide e la disparità nell'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;

c) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.

#### Art. 5 (Prevenzione e benessere)

1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tal fine può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di promozione sociale.

2. La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo, la Regione sostiene, in un'ottica intergenerazionale e interculturale, la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.

3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi.

#### Art. 6 (Cultura e tempo libero)

1. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali territoriali e del terzo settore, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e senso di appartenenza alla comunità.

#### Art. 7 (Impegno e volontariato civile)

1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.

3. I progetti sociali di cui al [comma 2](#) possono essere promossi dagli enti locali territoriali e sono realizzati dai soggetti del terzo settore. Tali progetti, sono inseriti nella programmazione sociale territoriale.

4. Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al [comma 2](#) può essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla [legge regionale n. 15 del 25 maggio 1994](#) (Disciplina del volontariato), o delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale di cui alla [legge regionale n. 22 del 16 novembre 2004](#) (Norme sull'associazionismo di promozione sociale), un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.

5. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.

#### Art. 8 (Azioni dell'impegno civile)

1. L'impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:

- a) accompagnamento con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie;
- b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
- c) attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;
- d) sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
- e) animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali;
- f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;
- g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
- h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
- i) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;
- l) attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;
- m) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio umbro;
- n) campagne e progetti di solidarietà sociale.

#### Art. 9 (Gestione di terreno comunale)

1. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell'ambiente naturale.

2. I soggetti interessati all'affidamento di cui al [comma 1](#) si impegnano a gestire gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune competente per territorio. I comuni stabiliscono, inoltre, le modalità e i criteri per l'affidamento della gestione di terreno pubblico.

3. I comuni possono revocare l'affidamento di cui al [comma 1](#) per sopravvenute esigenze pubbliche. I comuni, inoltre, possono revocare l'affidamento, con adeguato preavviso, se l'assegnatario non rispetta le regole stabilite dal comune stesso.

#### Art. 10 (Nuove tecnologie)

1. La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e piattaforme tecnologiche.

2. La Regione, per le finalità di cui al [comma 1](#), promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo degli strumenti di cui al [comma 1](#).

**Art. 11 (Piano operativo)**

1. La Giunta regionale approva ogni anno, d'intesa con le Zone sociali di cui all' [articolo 18 della legge regionale n. 26/2009](#) dopo l'approvazione della legge finanziaria regionale, un piano operativo che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
2. Il piano operativo di cui al [comma 1](#) viene approvato previo confronto con le istituzioni, le forze sociali e il terzo settore.

**Art. 12 (Clausola valutativa)**

1. Con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e in particolare sugli interventi ricompresi nel piano operativo di cui all' [articolo 11](#) .

**Art. 13 (Norma finanziaria)**

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della presente legge è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 250.000,00 in termini di competenza e cassa con imputazione all'unità previsionale di base 13.1.014 del bilancio di previsione 2012 "Interventi socio-assistenziali" (capitolo 2898 n.i.).
2. Al finanziamento degli oneri di cui al [comma 1](#) si provvede con contestuale riduzione, di pari importo, dello stanziamento dell'unità previsionale di base 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (capitolo 2884).
3. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 settembre 2012

# REGIONE LIGURIA

## LEGGE REGIONALE 3 novembre 2009, n. 48

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

(GU n.37 del 18-9-2010)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria  
n. 19 del 4 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita'

1. Con la presente legge la Regione intende valorizzare la persona

anziana, ultra sessantenne, affinche' possa continuare a realizzare, per tutto l'arco della vita, un progetto gratificante, socialmente dignitoso, dotato di senso per se' e per la comunita' di appartenenza.

2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, per favorire un invecchiamento attivo capace di valorizzare ogni persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.

3. La Regione intende altresì contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale

Art. 2

Programmazione ed interventi

1. La Regione, attraverso i necessari raccordi con la normativa regionale di settore, persegue le finalita' della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati negli ambiti della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali.

2. La Giunta regionale emana indirizzi affinche', attraverso gli atti programmatori previsti dalle leggi di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.

3. La programmazione degli interventi e' inserita all'interno del Piano Sociale Integrato Regionale, di durata triennale, di cui all'articolo 25 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

(Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

### Art. 3

#### Formazione permanente

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalita' fondamentale per vivere da protagonisti la longevita' ed in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) favorisce, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione;

c) valorizza e sostiene le attivita' delle Universita' Popolari a favore della terza eta', comunque denominate, tese all'educazione non formale in diversi campi del sapere;

d) promuove, valorizzando le esperienze professionali acquisite,

metodologie didattiche, tese a rispondere ai diversi interessi formativi delle nuove generazioni.

2. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticita' connesse alla modernita' ed, in particolare, mira a sostenere percorsi formativi che siano finalizzati a:

a) progettare un invecchiamento attivo per i soggetti prossimi alla pensione e per gli anziani ancora giovani, ma gia' in pensione, con una particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;

b) ridurre il digital divide e conoscere i servizi della rete informatica;

c) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, in particolare sociali, economici, storici ed artistici.

### Art. 4

#### Completamento dell'attivita' lavorativa

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le parti sociali, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in eta' matura e finalizzati:

a) al trattenimento in servizio, garantendo nell'ambiente di lavoro, condizioni adeguate al mantenimento dello stato di salute e di benessere psicofisico della persona anziana;

b) a sostenere la fuoriuscita graduale dal mercato del lavoro;

c) a promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori piu' giovani;

d) alla sicurezza sul posto di lavoro per le persone piu' anziane.

### Art. 5

#### Prevenzione e benessere

1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione promuove azioni tese al mantenimento del benessere della persona durante l'invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica.

A tal fine, la Regione puo' promuovere e sostenere protocolli operativi tra associazioni di volontariato e di promozione sociale e le Aziende sanitarie locali.

2. La Regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di esclusione ed isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo sostiene la diffusione sul territorio di spazi e luoghi di incontro, socializzazione, espressivita', in un'ottica intergenerazionale e interculturale.

#### Art. 6

##### Cultura e turismo sociale

1. Anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Liguria, la Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del patrimonio di conoscenze degli anziani per promuovere la cultura e le tradizioni liguri all'esterno della Regione stessa.

2. La Regione e gli Enti locali, anche con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, favoriscono la partecipazione degli anziani ad attivita' culturali, ricreative e sportive prodotte e proposte dalla comunita' ligure, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni e senso comunitario tra le persone coinvolte.

#### Art. 7

##### Impegno civile

1. La Regione incentiva la partecipazione degli anziani alla vita della comunita' locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civile degli anziani costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunita' e al contempo finalizzati alla diffusione di una nuova cultura della vecchiaia.

3. I progetti di volontariato civile specifici per gli anziani possono essere promossi dagli Enti locali e realizzati da Enti del Terzo Settore, devono essere finalizzati al bene della comunita' e possono essere inseriti nella programmazione sociale territoriale.

4. Agli anziani che operano nei progetti sociali di volontariato civile puo' essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche e integrazioni, o delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonche' crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli Enti locali promotori dei progetti.

5. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e privati tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.

#### Art. 8

##### Nuove tecnologie

1. Per consentire una fruizione piu' immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, la Regione:

a) sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici, piattaforme tecnologiche;

b) promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli Enti locali o con soggetti pubblici e privati tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo dei servizi stessi.

#### Art. 9

##### Partnership

1. La Giunta regionale, al fine di stimolare la responsabilita' sociale delle imprese private e di creare valore aggiunto mediante l'apporto di risorse ulteriori a quelle stanziata dalla Regione per le finalita' di cui alla presente legge, promuove la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro in attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998).

#### Art. 10

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio nelle seguenti Aree:

Area X «Persona, Famiglia, Associazioni»;

alla U.P.B. 10.101 «Fondo per le politiche sociali»;

alla U.P.B. 10.201 «Fondo per le politiche sociali»;

Area XVIII «Gestionale»;

alla U.P.B. 18.104 «Spesa per il sistema informativo policentrico».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 novembre 2009

BURLANDO